



Comuni di Bastiglia - Bomporto - Castelfranco Emilia
Nonantola - Ravarino - San Cesario sul Panaro

STATUTO

Il Testo è stato approvato dai Consigli delle Amministrazioni Comunali costituenti l'Unione e dall'Unione stessa, con i seguenti provvedimenti consiliari:

Deliberazione di Consiglio Comunale di Bastiglia n. 29 del 28.6.2016

Deliberazione di Consiglio Comunale di Bomporto n. 28 del 27.6.2016

Deliberazione di Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia n. 57 del 29.6.2016

Deliberazione di Consiglio Comunale di Nonantola n. 57 del 28.6.2016

Deliberazione di Consiglio Comunale di Ravarino n. 28 del 27.6.2016

Deliberazione di Consiglio Comunale di San Cesario sul Panaro n. 31 del 27.6.2016

Deliberazione del Consiglio dell'Unione Comuni del Sorbara n. 10 del 30.6.2016

Entrato in vigore in data 6 settembre 2016

Pubblicato sul BUR-ER n. 279 del 15 settembre 2016 (Parte seconda)

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI.....	4
ART. 1 DENOMINAZIONE, SEDE, STEMMA E GONFALONE.....	4
ART. 2 - STATUTO E REGOLAMENTI	4
ART. 3 - DURATA E SCIoglimento.....	4
ART. 4 - ADESIONE DI NUOVI COMUNI - RECESSO DALL'UNIONE.....	4
ART. 5 - FINALITA', FUNZIONI E COMPITI	5
ART. 6 - CONFERIMENTO E REVOCA DI FUNZIONI E SERVIZI.....	6
ART. 7 - MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE.....	6
TITOLO II - GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE	7
ART. 8 - ORGANI DI GOVERNO.....	7
ART. 9 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO.....	7
ART. 10 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE	8
ART. 11 - ELEZIONE, DURATA IN CARICA, DIMISSIONI, SURROGAZIONE DEI CONSIGLIERI.....	8
ART. 12 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE	9
ART. 13 - DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE.....	9
ART. 14 - GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE	9
ART. 15 - INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELL'UNIONE – CAUSE DI DECADENZA	9
ART. 16 - DISCIPLINA DELLE SEDUTE - ASTENSIONE OBBLIGATORIA	10
ART. 17 - VOTAZIONI.....	10
ART. 18 - COMMISSIONI CONSILIARI	10
ART. 19 - GRUPPI CONSILIARI.....	11
ART. 20 – PRESIDENTE DELL'UNIONE	11
ART. 21 - COMPETENZE DEL PRESIDENTE.....	11
ART. 22 - DIMISSIONI E CESSAZIONE DALLA CARICA DEL PRESIDENTE.....	11
ART. 23 - VICEPRESIDENTE.....	11
ART. 24 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA.....	11

ART. 25 - COMPETENZE DELLA GIUNTA	12
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	12
ART. 26 - PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE	12
ART. 27 - PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE.....	12
ART. 28 - PRINCIPI IN MATERIA DI PERSONALE.....	13
ART. 29 - PRINCIPI DI COLLABORAZIONE.....	13
ART. 30 - SEGRETARIO DELL'UNIONE	13
ART. 31 - DIRETTORE DELL'UNIONE.....	14
ART. 32 - RESPONSABILI APICALI.....	14
TITOLO IV - ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI	14
ART. 33 - PRINCIPI GENERALI	14
ART. 34 – PROGETTI SPECIALI INTEGRATI	14
ART. 35 - PRINCIPI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'	15
TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA'	15
ART. 36 - FINANZE DELL'UNIONE	15
ART. 37 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA. CONTROLLO DI GESTIONE.....	15
ART. 38 - IL REVISORE CONTABILE	16
ART. 39 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA	16
TITOLO VI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA.....	16
ART. 40 - PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE	16
ART. 41 - TRASPARENZA	17
ART. 42 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE.....	17
ART. 43 - REFERENDUM.....	17
ART. 44 – CONSULTE	17
TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	18
ART. 45 - ATTI REGOLAMENTARI	18
ART. 46 - NORME TRANSITORIE	18
ART. 47 - NORME FINALI	18

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 DENOMINAZIONE, SEDE, STEMMMA E GONFALONE

1. Il presente statuto, approvato dai Consigli comunali di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino, San Cesario sul Panaro e dal Consiglio dell'Unione con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, individua gli organi e le modalità per la loro costituzione. L'Unione allargata ai Comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro manterrà l'attuale denominazione "Unione Comuni del Sorbara".
2. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
3. La sede dell'Unione è situata a Castelfranco Emilia. I suoi organi e uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purchè ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita, privilegiando il criterio della rotazione.
4. L'Unione è dotata di un proprio stemma, la cui riproduzione e uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.
5. Il Consiglio dell'Unione può modificare la sede legale e la denominazione con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti.

ART. 2 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati.
2. Le modifiche dello Statuto sono approvate dal Consiglio dell'Unione con le medesime procedure di votazione e maggioranze previste per l'approvazione dello Statuto stesso.
3. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate, per i rapporti anche finanziari con i Comuni e nelle materie di propria competenza.

ART. 3 - DURATA E SCIoglIMENTO

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato con effetti giuridici decorrenti dalla data della sua costituzione.
2. Lo scioglimento dell'Unione – nei casi e nei limiti consentiti dalla legislazione nazionale e regionale - è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti, recepite dal Consiglio dell'Unione, adottate con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - b) la destinazione delle risorse strumentali e umane dell'Unione nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legge nazionale e regionale;
 - c) i rapporti finanziari conseguenti alla ripartizione dei beni.
3. A seguito della deliberazione di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni precedentemente conferite, si accollano le quote residue di competenza dei prestiti non ancora estinti e succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione/servizio.
4. Lo scioglimento avrà efficacia a partire dal secondo anno finanziario successivo all'esecutività dell'ultima deliberazione consiliare di scioglimento.

ART. 4 - ADESIONE DI NUOVI COMUNI - RECESSO DALL'UNIONE

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, di norma contermini, è subordinata alla espressa modifica

del presente Statuto approvata nel rispetto della normativa vigente.

2. L'adesione ha in ogni caso effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto dell'Unione.

3. Ogni Comune può recedere unilateralmente dall'Unione, con deliberazione consiliare adottata con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie; il Consiglio dell'Unione ne prende atto.

4. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di aprile e ha effetto a partire dal secondo anno finanziario dall'esecutività della deliberazione di recesso. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.

5. In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni/servizi conferiti all'Unione, perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 4. I Comuni recedenti continueranno ad accollarsi le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accessi e delle passività. Il consiglio dell'unione assume le decisioni in merito al personale e/o alle risorse strumentali qualora ciò non sia previsto nelle convenzioni di conferimento delle funzioni/servizi.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e sui beni dell'Unione costituiti con contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte dei beni dell'Unione costituiti con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.

7. Se valutato necessario e/o su richiesta del Comune che recede, il Consiglio dell'Unione delibera la nomina di un Commissario liquidatore. La proposta di piano di liquidazione, formulata dal Commissario, deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione con maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Le spese del Commissario sono poste a carico del Comune che recede se è lo stesso che ne ha fatto richiesta di nomina.

ART. 5 - FINALITÀ, FUNZIONI E COMPITI

1. L'Unione è costituita per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi conferiti dai Comuni aderenti.

A tal fine, il territorio dell'Unione costituisce "ambito ottimale" per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico Enti Locali e delle Leggi Regionali in materia.

2. L'Unione persegue le seguenti finalità generali:

a) promuovere il progresso civile dei suoi cittadini;

b) migliorare i servizi erogati sul territorio, estendendo le eccellenze a beneficio dell'intera comunità locale;

c) garantire a tutti i cittadini dei Comuni dell'Unione pari opportunità di accesso ai servizi;

d) promuovere e coordinare uno sviluppo equilibrato e ordinato del territorio, nel rispetto delle generazioni future.

A tal fine l'Unione:

a) elabora le politiche locali nell'ambito di una *governance* diffusa e condivisa, in grado di armonizzare le diverse istanze provenienti dalle forze politiche, economiche e sociali presenti sul territorio;

b) adotta metodologie di lavoro improntate alla programmazione strategica ed operativa delle attività, nonché ai controlli sulla qualità dei servizi e sui costi, a beneficio anche dei singoli Comuni aderenti, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini;

c) organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni conferite;

d) organizza e gestisce le funzioni e i servizi conferiti in conformità al divieto generale di scomposizione previsto dall'ordinamento, in modo da non lasciare in capo ai Comuni competenze amministrative residuali;

e) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali proprie del territorio;

- f) garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche e all'attività amministrativa.
3. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione e all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione della propria azione amministrativa con quella dei Comuni che la costituiscono.
4. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma a obiettivi di qualità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità e partecipazione, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle Leggi e dal presente Statuto.

ART. 6 - CONFERIMENTO E REVOCA DI FUNZIONI E SERVIZI

1. I Comuni possono conferire all'Unione l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge nazionale e regionale e con le modalità di cui all'art. 7.
2. I Comuni possono conferire all'Unione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la gestione dei servizi di competenza statale a loro affidati e con le modalità di cui all'art. 7.
3. I Comuni possono altresì conferire all'Unione specifici compiti e funzioni di rappresentanza nell'interesse dei Comuni aderenti.
4. La revoca all'Unione di funzioni/servizi già conferiti è deliberata dai Consigli dei Comuni interessati con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati entro il mese di aprile di ogni anno e ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
5. La revoca anticipata di cui al comma 4 dell'art. 19 della L.R. 21/2012 è deliberata dai Consigli di tutti i Comuni.

ART. 7 - MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE

1. Il conferimento delle funzioni/servizi si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate dai Consigli dei Comuni aderenti e dal Consiglio dell'Unione.
2. Con le deliberazioni di cui al comma precedente si approvano, a maggioranza assoluta dei componenti, le relative convenzioni, che devono prevedere:
- a) gli aspetti economici e finanziari della funzione/servizio conferito;
 - b) il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione e al servizio trasferiti;
 - c) le condizioni organizzative, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;
 - d) le modalità di finanziamento e il riparto tra gli Enti delle spese;
 - e) le modalità di gestione delle risorse umane e strumentali;
 - f) le condizioni nella successione della gestione del funzione/servizio;
 - g) la durata, che non può essere inferiore a cinque anni, salvo quanto previsto dalla L.R. 21/2012 e dalle altre leggi vigenti in materia;
 - h) le modalità di revoca del conferimento;
 - i) le modalità di reimpiego del personale dipendente in caso di revoca del trasferimento, di recesso o di scioglimento dell'Unione.
3. Il conferimento delle funzioni/servizi deve essere preceduto da un'analisi che identifichi e valuti i costi e i benefici del conferimento medesimo, sia per i singoli Comuni che per l'Unione.
4. A seguito del trasferimento delle funzioni/servizi, l'Unione diviene, in base all'analisi di cui al precedente comma 3, titolare di tutte le risorse occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresi la loro determinazione, accertamento e prelievo nei limiti di quanto previsto dalla legge vigente. In via generale, le competenze prima riconducibili agli organi dei singoli Comuni sono ricondotte alla responsabilità esclusiva degli organi collegiali e monocratici dell'Unione.
5. Il conferimento di funzioni all'Unione deve essere deliberato da almeno tre comuni.

TITOLO II - GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

ART. 8 - ORGANI DI GOVERNO

1. Gli organi di governo dell'Unione sono:

- il Consiglio;
- la Giunta;
- il Presidente dell'Unione.

2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.

3. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.

4. Gli organi di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero elezioni amministrative differenziate temporalmente si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati alle elezioni.

5. In tutti i casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione fatto salvo quanto previsto al successivo art. 47 "Norme transitorie".

6. La rappresentanza degli organi collegiali, limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche, è garantita mediante l'istituto della "prorogatio" dei rappresentanti uscenti.

7. Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate eventuali spese effettivamente sostenute, purché pertinenti all'incarico e adeguatamente documentate, in conformità alle norme vigenti in materia.

8. Si applicano agli amministratori dell'Unione le disposizioni vigenti sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nonché le disposizioni sullo *status* previste dal Testo Unico Enti Locali, laddove compatibili.

9. L'Unione assicura e garantisce condizioni di pari opportunità tra uomini e donne nel rispetto della normativa vigente in materia di promozione del riequilibrio delle rappresentanze di genere.

ART. 9 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione e da ulteriori 28 (ventotto) componenti, di cui 9 (nove) di minoranza; dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono l'Unione. Il Presidente dell'Unione ha diritto di voto, salvo quanto disposto dai successivi artt. 15 e 16.

Ciascun Consiglio Comunale, entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, elegge al proprio interno, a scrutinio segreto, i membri di sua spettanza, garantendo la rappresentanza delle minoranze:

- il Consiglio di Bastiglia elegge 3 (tre) membri di cui 1 (uno) di minoranza;
- il Consiglio di Bomporto elegge 4 (quattro) membri di cui 1 (uno) di minoranza;
- il Consiglio di Castelfranco Emilia elegge 9 (nove) membri di cui 3 (tre) di minoranza;
- il Consiglio di Nonantola elegge 6 (sei) membri di cui 2 (due) di minoranza;
- il Consiglio di Ravarino elegge 3 (tre) membri di cui 1 (uno) di minoranza;
- il Consiglio di San Cesario sul Panaro elegge 3 (tre) membri di cui 1 (uno) di minoranza.

2. I consigli comunali provvedono all'elezione dei consiglieri con voto limitato a un componente e mediante due votazioni, per la nomina dei rappresentanti della maggioranza e della minoranza entro il numero di seggi a ciascuno assegnati. Alle due distinte votazioni partecipano rispettivamente solo i

rappresentanti della maggioranza e della minoranza. In caso di parità di voti viene eletto:

- a) il candidato che abbia ottenuto nelle ultime elezioni la maggiore cifra di lista, se la parità si verifica tra due candidati sindaci;
- b) il candidato alla carica di sindaco nelle ultime elezioni comunali se la parità si verifica tra questi e uno o più consiglieri non candidati sindaci
- c) il consigliere non candidato sindaco nelle ultime elezioni comunali che abbia ottenuto la cifra individuale più alta se la parità si verifica tra consiglieri non candidati sindaci.

3. La cessazione a qualsiasi titolo dalla carica di consigliere comunale comporta la cessazione automatica dalla carica di consigliere dell'Unione. Si procederà, in tal caso, secondo il disposto degli artt. 11 e 15.

ART. 10 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione; esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Il Consiglio adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, in quanto compatibili.

2. Il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo dell'Ente, presentato dal Presidente dell'Unione al Consiglio ai sensi dell'art. 21, costituisce il principale atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente.

3. Il Presidente dell'Unione e la Giunta relazionano periodicamente - con cadenza almeno annuale - al Consiglio sull'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel documento di cui al precedente comma 2.

4. Il Consiglio nomina i rappresentanti dell'Unione negli enti, aziende, istituzioni, società nelle quali questa subentra ai comuni.

ART. 11 - ELEZIONE, DURATA IN CARICA, DIMISSIONI, SURROGAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. I Consigli Comunali provvedono all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione in conformità al presente Statuto, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla seduta di convalida della elezione. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari, dichiarati decaduti o a qualsiasi titolo cessati, il Consiglio Comunale interessato dovrà provvedere entro il termine di venti giorni, decorrenti dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza o della cessazione.

2. Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma uno, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle ultime elezioni comunali le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età.

3. Il Consiglio dell'Unione si intende legittimamente costituito con l'acquisizione da parte dell'Unione delle deliberazioni esecutive di avvenuta elezione dei rappresentanti dei Comuni che costituiscono l'Unione, fatto salvo quanto previsto all'art. 15, comma 1.

4. Il Presidente dell'Unione in carica - provvede alla convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio nel termine di trenta giorni dall'elezione dei rappresentanti dell'Unione da parte dell'ultimo Consiglio comunale.

5. Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono l'Unione.

6. I componenti il Consiglio dell'Unione, rappresentanti i Comuni non interessati dalla tornata

elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato.

7. Le dimissioni da Consigliere dell'Unione, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione e al Sindaco del Comune di appartenenza, devono essere presentate personalmente e sono immediatamente efficaci con l'assunzione al protocollo dell'Unione, sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.

8. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio dell'Unione, il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.

ART. 12 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

1. Il Consiglio dell'Unione è presieduto da un Presidente eletto tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei componenti, nella prima seduta del Consiglio. Il Consiglio elegge contestualmente, con la medesima maggioranza, un Vicepresidente del Consiglio per i casi di impedimento o assenza del Presidente. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dell'Unione avverrà con due distinte votazioni e gli stessi non potranno essere espressione dello stesso gruppo consiliare.

2. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.

3. Il Presidente del Consiglio assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

4. Ogni volta che un Comune rinnova i propri rappresentanti in seno all'Unione, si procede al rinnovo della carica di Presidente.

ART. 13 - DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE

1. Il Consigliere rappresenta l'intera Unione ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ha diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato e di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'Unione.

2. Può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna.

3. Il Consigliere ha il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e al lavoro delle commissioni consiliari delle quali fa parte.

ART. 14 - GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE

1. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.

2. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione.

ART. 15 - INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELL'UNIONE – CAUSE DI DECADENZA

1. Nella seduta di insediamento il Consiglio procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.

2. Il Consigliere eletto dal rispettivo Consiglio comunale a ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione, in un momento successivo rispetto all'ipotesi di cui al comma precedente, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione deve essere convalidato dal Consiglio.

3. Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme previste nel Capo II "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità", del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili.

4. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo non intervenga per quattro sedute consecutive ai lavori del Consiglio. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, d'ufficio o su istanza di qualunque consigliere, con le modalità meglio indicate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Unione. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio Comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci. Il Consiglio Comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede, entro venti giorni, a eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

ART. 16 - DISCIPLINA DELLE SEDUTE - ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza del 50% dei componenti, computando, a tal fine, il Presidente dell'Unione.
2. Le sedute di seconda convocazione, da tenersi almeno trenta minuti dopo la seduta di prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno dieci consiglieri componenti il Consiglio computando, a tal fine, il Presidente dell'Unione.
3. I consiglieri, ivi compreso il Presidente dell'Unione, che devono obbligatoriamente astenersi dal prendere parte a una deliberazione, concorrono alla formazione del numero legale per la validità della seduta.
4. I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti e affini fino al quarto grado.
5. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al Segretario. In caso di astensione del Segretario, ove lo stesso non possa essere sostituito nei modi previsti dal presente Statuto, il Consiglio individua un proprio componente a svolgere le funzioni di verbalizzazione.
6. Qualora la decisione riguardi una funzione conferita da una parte degli enti aderenti all'Unione, devono obbligatoriamente astenersi i rappresentanti del Comune non interessato, tranne che per le deliberazioni che abbiano valenza sull'intero territorio dell'Unione. In caso di contestazione, decide il Presidente del Consiglio. In caso di astensione obbligatoria dal voto del Presidente del Consiglio, decide il Vicepresidente del Consiglio e, in caso di astensione obbligatoria dal voto anche del Vicepresidente, decide il Consigliere più anziano di età presente in aula.

ART. 17 - VOTAZIONI

1. Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
2. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo Statuto. In ogni caso gli astenuti si computano nel numero dei componenti del Consiglio necessario a rendere valida la votazione.

ART. 18 - COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio può costituire a maggioranza assoluta dei votanti, nel suo seno, commissioni permanenti o temporanee con funzioni istruttorie, consultive e propositive di supporto all'attività degli organi deliberanti su argomenti o per fini ben determinati la cui disciplina sarà prevista dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Unione..
2. Non possono far parte di commissioni il Presidente dell'Unione e gli Assessori che hanno diritto comunque a partecipare senza diritto di voto.

ART. 19 - GRUPPI CONSILIARI

1. In seno al Consiglio dell'Unione sono costituiti i Gruppi Consiliari, la cui disciplina è definita in sede di Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione.

ART. 20 – PRESIDENTE DELL'UNIONE

1. Il Presidente dell'Unione è il Sindaco di uno dei comuni partecipanti alla stessa Unione e dura in carica un anno.
2. I Sindaci si alternano a rotazione nella carica, indipendentemente dal termine della legislatura; la rotazione viene effettuata di norma nel seguente ordine: Sindaco del Comune di Bastiglia, Sindaco del Comune di Bomporto, Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia, Sindaco del Comune di Nonantola, Sindaco del Comune Ravarino, Sindaco del Comune di San Cesario sul Panaro.

ART. 21 - COMPETENZE DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Unione, svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco, in quanto compatibili con il presente Statuto, rappresenta l'Ente in giudizio. In particolare, il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività dei componenti la Giunta.
2. Nel corso della prima seduta del Consiglio dell'Unione, il Presidente dà comunicazione degli indirizzi di governo, che formano il programma amministrativo.

ART. 22 - DIMISSIONI E CESSAZIONE DALLA CARICA DEL PRESIDENTE

1. Le dimissioni del Presidente, indirizzate al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, sino alla nuova nomina da effettuarsi nel rispetto dell'art. 20, le funzioni di Presidente vengono esperite dal Vicepresidente.

ART. 23 - VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente, nominato dal Presidente tra i Sindaci, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. Nelle stesse ipotesi, le funzioni del Vicepresidente sono esercitate dal componente della Giunta più anziano di età.

ART. 24 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta è composta di diritto dai Sindaci dei comuni aderenti. Ogni Sindaco, nella sua qualità di Assessore dell'Unione, può nominare un proprio delegato permanente con delega specifica all'Unione che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza. I delegati permanenti devono essere scelti tra gli assessori comunali. I delegati permanenti possono essere invitati, senza diritto di voto, alle sedute della Giunta.
2. Alle sedute della Giunta possono essere invitati a partecipare gli assessori dei comuni aderenti, interessati agli argomenti in trattazione, senza diritto di voto.

ART. 25 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.
2. Il Presidente affida ai componenti della Giunta il compito di sovrintendere a un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza del 50% dei componenti, computando, a tal fine, il Presidente.
4. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente ovvero dei Responsabili delle strutture apicali. Qualora la decisione riguardi una funzione conferita da una parte degli enti aderenti all'Unione, deve obbligatoriamente astenersi il rappresentante del Comune non interessato, tranne che per le deliberazioni che abbiano valenza sull'intero territorio dell'Unione. In caso di astensione obbligatoria dal voto, in presenza di votazione non unanime dell'atto, prevale il voto del Presidente o del Vicepresidente nel caso in cui il Presidente debba obbligatoriamente astenersi dal voto.
5. In considerazione del fatto che l'Unione coincide con l'ambito del distretto sanitario di cui all'art. 9 della Legge Regionale n. 19/2004, la Giunta svolge anche le funzioni di Comitato di Distretto, la cui composizione è integrata dal Direttore del Distretto e da tutti gli altri soggetti che per legge devono essere sentiti.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 26 - PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE

1. Nei limiti previsti dalla normativa vigente, viene assunto come principio generale di gestione la massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della massima correttezza formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.
2. Gli organi politici dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
3. Ai responsabili apicali spetta in modo autonomo la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione dell'Unione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

ART. 27 - PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

1. L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - a) autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo;
 - b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche adottando un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di misurazione dei risultati;
 - c) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;
 - d) superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante l'organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.
2. Il regolamento, sulla base dei suddetti principi e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, disciplina l'organizzazione dell'Ente.

ART. 28 - PRINCIPI IN MATERIA DI PERSONALE

1. L'Unione ha una propria dotazione organica e una sua struttura organizzativa.
2. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale, promuovendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
3. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
4. I Comuni e l'Unione costituiscono un sistema unitario per il presidio e la gestione dei limiti imposti dall'ordinamento in materia di personale e finanza pubblica nonché per la pianificazione del fabbisogno del personale.
5. Il personale che opera nei servizi e nelle funzioni conferite è trasferito, comandato o distaccato all'Unione all'atto di conferimento nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto.
6. Il trasferimento potrà essere preceduto da un periodo di comando o di distacco. Le modalità di gestione e di passaggio di personale all'Unione per le singole funzioni trasferite dai comuni all'Unione stessa sono definite nelle convenzioni di cui all'art. 7, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo vigenti.
7. Nel caso di scioglimento dell'Unione, di recesso di un comune o qualora cessi lo svolgimento da parte dell'Unione di determinate funzioni/servizi già conferiti, il personale distaccato, comandato o trasferito dai comuni all'Unione rientra nei ruoli organici dei comuni di provenienza, di norma con continuità nelle funzioni, secondo quanto previsto in materia dalle norme statali e regionali.
8. Nel caso di scioglimento dell'Unione o qualora cessi lo svolgimento da parte dell'Unione di determinati servizi o funzioni già conferiti, il reimpiego del personale dipendente proprio è definito nelle convenzioni di cui all'art. 7, nel rispetto comunque delle normative applicabili agli enti locali, dei vincoli di spesa e di finanza pubblica, ferme restando le tutele e le procedure previste dal CCNL e dalla contrattazione decentrata.
9. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, ai sensi dell'art. 110 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 29 - PRINCIPI DI COLLABORAZIONE

1. L'Unione ricerca con i comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti anche temporanei di trasferimento, distacco o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale, nel rispetto della legislazione e dei CCNL vigenti.
3. Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita intesa con i comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di raccordo con i comuni interessati, le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi comuni.
4. Il Segretario Generale dell'Unione e i Segretari dei Comuni partecipanti costituiscono un collegio di direzione per assicurare la correlazione amministrativa e gestionale tra gli uffici e i servizi degli enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di collaborazione previsti nel vigente Statuto e dalle convenzioni d'attribuzione all'Unione di funzioni e servizi da parte dei Comuni medesimi.

ART. 30 - SEGRETARIO DELL'UNIONE

1. L'Unione ha un Segretario scelto dal Presidente dell'Unione tra i segretari dei comuni aderenti.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei

confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività. Il Segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare, se richiesto, tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

3. Il Segretario viene nominato dal Presidente al momento del suo insediamento; la nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Presidente che lo ha nominato; il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente, previa deliberazione della Giunta.

4. In caso di assenza o impedimento del Segretario, esso viene sostituito, previo provvedimento del Presidente, da uno dei Segretari dei Comuni aderenti o da un soggetto in possesso degli stessi titoli e requisiti richiesti per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale individuato tra i responsabili apicali dell'ente.

ART. 31 - DIRETTORE DELL'UNIONE

1. L'Unione può conferire l'incarico di Direttore, compatibilmente con quanto previsto dall'ordinamento degli enti locali.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinerà le modalità di nomina e di revoca, i requisiti e i compiti del Direttore.

ART. 32 - RESPONSABILI APICALI

1. Gli incarichi di Responsabile apicale possono essere conferiti a coloro che sono assunti in qualità di dirigente, anche ai sensi dell'art. 110 del T.U. n. 267/00, o a coloro che, all'interno delle strutture comunali, siano stati assunti in qualità di dirigente, anche ai sensi dell'art. 110 del T.U. n. 267/00.

2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce i criteri di organizzazione strutturale dell'ente, nonché le modalità di conferimento degli incarichi di Responsabile apicale.

TITOLO IV - ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

ART. 33 - PRINCIPI GENERALI

1. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Unione assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.

2. L'Unione favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti alla Unione Europea.

ART. 34 - PROGETTI SPECIALI INTEGRATI

1. Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, l'Unione può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri Enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale del territorio.

2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni

stipulati tra le parti nei modi di legge.

3. Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma annuale operativo e i progetti speciali integrati.

ART. 35 - PRINCIPI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali a essa conferiti nelle forme previste dalla legge.

2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto conferimento da parte dei Comuni senza il loro preventivo consenso espresso con idoneo provvedimento di Consiglio Comunale.

3. L'Unione, per l'esercizio delle funzioni conferite e nel rispetto delle convenzioni stipulate, può assumere partecipazioni in enti, aziende o istituzioni e promuovere la costituzione di società di capitali per la gestione di servizi pubblici locali ovvero per la gestione di servizi strumentali, nel rispetto dei vincoli determinati dalla legge e dalla convenzione di trasferimento.

4. I rapporti tra l'Unione e i soggetti indicati nel comma 3 sono regolati da contratti di servizio tesi a disciplinare la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni di recesso anticipato.

5. Il Consiglio dell'Unione definisce specifiche linee di indirizzo rivolte ai propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società di capitali partecipate, affinché nelle stesse siano adottati codici etici e di comportamento nella prospettiva di una diffusione di strumenti di garanzia e di trasparenza anche nei confronti degli utenti.

6. Ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto, per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative, l'Unione può stipulare convenzioni con altri Enti in coerenza con le competenze conferite all'Unione stessa.

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA'

ART. 36 - FINANZE DELL'UNIONE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. Compete al Presidente dell'Unione la presentazione di richieste per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative,

3. L'Unione svolge le funzioni di cui al precedente art. 6 nel rispetto del principio di pareggio del bilancio e quindi verificando l'adeguato trasferimento di risorse per l'esercizio delle stesse.

4. Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali.

ART. 37 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA. CONTROLLO DI GESTIONE

1. L'unione delibera il bilancio di previsione finanziario riferito al triennio successivo entro i termini previsti dalle norme statali e dal Regolamento di contabilità, coordinandosi con i Comuni aderenti al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale e finanziaria. Il bilancio di previsione è corredato dal Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

2. I Comuni sono tenuti a considerare nella propria programmazione finanziaria tutti i costi strutturali iscritti nel bilancio dell'Unione. Eventuali contributi a favore dell'Unione potranno essere considerati contabilmente nei rispettivi bilanci al mero fine di ridurre le quote di contribuzione annue a carico dei

Comuni senza compromettere l'assetto strutturale della sostenibilità dei costi nelle programmazioni degli anni successivi.

3. L'Unione adotta principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione vengono periodicamente comunicati ai Comuni partecipanti all'Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione e nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento di contabilità.

4. Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è anche finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per missioni, programmi e macroaggregati e a permettere quindi il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei dirigenti e dei responsabili dei servizi.

5. I bilanci e i rendiconti delle aziende speciali e delle istituzioni dipendenti dall'Unione sono trasmessi alla Giunta e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente al bilancio e al conto consuntivo dell'Unione.

6. I Consorzi e le Società ai quali partecipa l'Unione trasmettono alla Giunta il bilancio preventivo e il conto consuntivo in conformità alle norme previste dai rispettivi Statuti e nel rispetto delle tempistiche necessarie all'esercizio del controllo analogo.

7. Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, in proporzione alla popolazione residente al 31.12 del secondo anno precedente a quello di riferimento. Le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni tenuto conto delle ulteriori determinazioni in materia adottate dagli organi di governo.

8. L'ordinamento contabile dell'Unione ed in particolare la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità.

ART. 38 - IL REVISORE CONTABILE

1. L'organo di revisione contabile è disciplinato dalle norme di legge.

2. Il Consiglio, con il regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio del Revisore dei Conti e ne specifica le attribuzioni nell'ambito dei principi generali fissati dalla legge e dal presente Statuto. Individua forme e procedure per un equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore del conto e quella degli organi degli Uffici.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organo di revisione ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere la collaborazione del personale dell'Unione.

4. Le funzioni dell'Organo di revisione possono essere svolte dall'Unione in forma associata anche per i Comuni che la costituiscono

ART. 39 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato, secondo la normativa vigente, mediante procedura a evidenza pubblica.

TITOLO VI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

ART. 40 - PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE

1. L'Unione garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. A tal fine, il Consiglio dell'Unione approva un apposito regolamento, che disciplina le modalità di partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, nonché l'accesso agli atti e la trasparenza.

2. Mediante il suddetto regolamento l'Unione, nelle materie della pianificazione territoriale ed urbanistica, dei lavori pubblici e dei servizi pubblici, anche alla persona, perviene alle proprie scelte

previa effettuazione di appositi percorsi partecipativi.

3. Per gli stessi fini, l'Unione privilegia le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente

4. Ai cittadini dei Comuni aderenti, l'Unione assicura il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti. In particolare, sono ammesse forme di consultazione, istanze e petizioni, progetti e proposte, nonché referendum consultivi, in conformità a quanto previsto dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento sugli istituti di partecipazione.

5. L'Unione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di organizzazioni sociali, professionali ed economiche su specifici problemi.

6. Allo scopo di realizzare i principi di cui ai precedenti commi, l'Unione:

- assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate
- garantisce piena e concreta attuazione ai principi di trasparenza sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.

ART. 41 - TRASPARENZA

1. L'Unione informa la collettività circa la propria organizzazione, le attività svolte e i risultati ottenuti, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento degli obiettivi istituzionali e sull'utilizzo delle risorse.

2. L'Unione procede alle pubblicazioni previste per legge e, in tali fattispecie, è assicurato l'accesso a tutti i cittadini.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, l'Unione favorisce i nuovi strumenti di comunicazione telematica.

ART. 42 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere all'Unione istanze e petizioni dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi o diffusi; le istanze e le petizioni sono trasmesse dal Presidente all'organo competente per la relativa istruttoria.

2. Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può presentare proposte di deliberazione riguardanti materie di interesse generale e di competenza del Consiglio o della Giunta dell'Unione.

3. Il diritto di istanza, petizione e proposta si esercita nelle forme stabilite dal regolamento sugli istituti di partecipazione.

ART. 43 - REFERENDUM

1. Possono essere indetti referendum consultivi, abrogativi o propositivi, per questioni di rilevanza generale attinenti alle funzioni trasferite da tutti i Comuni aderenti all'Unione, favorendo la partecipazione popolare.

2. Non possono essere oggetto di referendum tutti gli atti a contenuto e ad emanazione vincolata oltre alle seguenti materie:

- a) tributi e bilancio;
- b) espropriazioni per pubblica utilità;
- c) interessanti direttamente persone quali designazioni e nomine.

3. L'istituto del referendum è disciplinato nel Regolamento sugli istituti di partecipazione.

ART. 44 – CONSULTE

1. L'Unione promuove e favorisce la costituzione di consulte dei liberi gruppi ed associazioni presenti

nel territorio con finalità sociali comuni, per singoli settori, funzioni, servizi o campi di intervento alla stessa conferiti, al fine di favorire momenti significativi di consultazione o di confronto per la definizione dei programmi di intervento e di utilizzare al meglio le risorse disponibili.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 45 - ATTI REGOLAMENTARI

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione adotta i regolamenti in vigore presso i Comuni che costituiscono l'Unione, avuto riguardo alla classe demografica e alla data di più recente approvazione, in quanto compatibili.

ART. 46 - NORME TRANSITORIE

1. L'allargamento ai Comuni di Castelfranco Emilia e di San Cesario sul Panaro, approvato dai Consigli comunali di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino e San Cesario sul Panaro e dal Consiglio dell'Unione nonché gli effetti delle modifiche statutarie decorrono dalla data di costituzione degli organi dell'Unione; da tale data l'Unione mantiene a residuo una contabilità delle eventuali poste attive e passive di esclusiva competenza dei Comuni di Bastiglia, Bomporto e Ravarino per gli esercizi 2000-2009 e dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino per gli esercizi 2010-2016. I costi relativi ai servizi generali, nelle more della revisione delle singole convenzioni, vengono ripartiti tra i Comuni aderenti sulla base della popolazione.

2. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il funzionamento degli organi e la piena operatività dell'Unione Comuni del Sorbara, sino alla convalida dei componenti del Consiglio dell'Unione, a seguito dell'allargamento:

a) le funzioni di Presidente dell'Unione sono esercitate dal Sindaco del Comune individuato in base al criterio della rotazione nella carica di cui all'art. 13 dello Statuto dell'Unione del Sorbara, composta dai Comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino; successivamente troverà applicazione quanto disciplinato all'art. 20;

b) la Giunta dell'Unione è composta dai Sindaci dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino sino alla convalida dei componenti del Consiglio dell'Unione, a seguito dell'allargamento;

c) rimane in carica l'attuale Consiglio dell'Unione costituito da 24 (ventiquattro) componenti.

3. Nella fase transitoria i Consigli comunali dovranno eleggere i propri rappresentanti entro trenta giorni dall'esecutività dello Statuto.

4. Nella fase transitoria di allargamento della Unione e fino al 31/12/2016, la sede legale rimane situata nel comune di Bomporto.

5. In sede di prima applicazione, coincidente con l'allargamento dell'Unione ai Comuni di Castelfranco Emilia e di San Cesario sul Panaro, il presente statuto viene approvato dai Consigli comunali di Bastiglia Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino, San Cesario sul Panaro e dal Consiglio dell'Unione. A regime, per le modifiche statutarie, troverà applicazione quanto previsto dal comma 4 dell'art. 32 del D.lgs. 267/2000.

ART. 47 - NORME FINALI

1. Lo statuto è approvato con le procedure e le maggioranze previste dall'art. 6 del D.lgs. 267/2000. Le stesse procedure e maggioranze si applicano agli atti di modifica statutaria. E' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, all'albo pretorio on line dei Comuni aderenti all'Unione e dell'Unione per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'Albo Pretorio on line dell'Ente che per ultimo

ha proceduto alla sua approvazione e pubblicazione

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali.